

VERBALE DI ACCORDO
PROCEDURA MOBILITA' EX ART. 4 E 24 LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223

Oggi 1° dicembre 2014, in Roma, si sono incontrati, al fine di esperire l'esame congiunto di cui all'art. 4, comma 7 legge 23 luglio 1991, n. 223:

- **Proliber s.r.l.**, con sede in 40138 Bologna - via Scipione Dal Ferro 4, C.F. e P.IVA 03294751205), in persona del Direttore Generale, ing. Valter De Santis, assistita dall'avv. Stefano Barillari e dal Consulente del Lavoro, Stefano Goldoni;
- **FILCAMS CGIL** Nazionale, in persona del sig. Luca De Zolt;
- **FISASCAT CISL** Nazionale, in persona del sig. Mario Piovesan;
- **UILTuCS** Nazionale, in persona della sig.ra Ivana Veronese.

Premesso che:

- a) con comunicazione 21 novembre 2014, che si intende qui richiamata e che costituisce parte integrante di questo accordo, Proliber s.r.l. ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 24 legge 23 luglio 1991, n. 223, per procedere al licenziamento ed alla successiva collocazione in mobilità di trenta dipendenti, strutturalmente in esubero rispetto alle attuali esigenze produttive ed organizzative e di quelle che si determineranno in seguito al processo riorganizzativo che la Società intende attuare a partire dal prossimo 1° gennaio 2015;
- b) nel corso del primo incontro tenutosi in data odierna le Parti hanno analizzato e approfondito ogni utile soluzione finalizzata a ridurre sul piano sociale le conseguenze della procedura;

tutto ciò premesso, le Parti concordano e convengono quanto segue:

1. Il numero massimo dei lavoratori che l'azienda potrà collocare in mobilità con l'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento, così come previsto dal presente verbale di accordo sarà di n. 30 lavoratori totali, collocati presso le sedi operative di
 - Bologna - via Scipione dal Ferro 4;
 - Noventa Padovana (Padova) - viale della Navigazione Interna 103;
 - Cinisello Balsamo (Milano) - via Margherita Viganò de Vizzi 77.
2. Lo strumento di una possibile ricollocazione presso l'unità di Monterotondo (Roma) - via Leonardo da Vinci 8/10 per i dipendenti che esprimano a ciò consenso con eventuale accettazione di mansioni diverse da quelle finora svolte, e ciò anche in deroga all'art. 2103 c.c., comma 2, come consentito dall'art. 4, comma 11, Legge 223/91. La suddetta modifica delle mansioni è subordinata alla ratifica della stessa tramite la sottoscrizione individuale di conciliazione in sede sindacale ex art. 412 *ter* c.p.c..
3. A fronte della decisione di Proliber s.r.l. di cessare le attività presso le sedi operative interessate dalla procedura di mobilità con scadenze diverse e comunque entro e non oltre il mese di febbraio 2015, le parti convengono che Proliber s.r.l. potrà procedere alla messa in mobilità, con l'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento e dietro richiesta formale dei lavoratori, di un numero massimo di 30 lavoratori come sopra indicato, sino al febbraio 2015 e ciò in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 8 della legge 19 luglio 1993, n. 236

Stefano Barillari

Valter De Santis

Luca De Zolt

Mario Piovesan


Ivana Veronese

4. Ai lavoratori, di cui al punto che precede, che rinunzieranno individualmente all'impugnazione del licenziamento, sottoscrivendo un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410, 411, 412 ter c.p.c., la Società si impegna a corrispondere un sostegno economico al reddito a titolo di incentivo all'esodo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente accordo, la procedura di mobilità di cui in premessa, è da intendersi espletata e conclusa con la data odierna, a tutti gli effetti degli artt. 4, 5 e 24 della legge 223/91

Letto, confermato e sottoscritto.

per Proliber s.r.l.



per FILCAMS CGIL Nazionale

per FISASCAT CISL Nazionale

per UILTuCS Nazionale

